



Atto organizzativo e modalità operative per la prevenzione e comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Art. 10 D.Lgs. 21.11.2007, n. 231

Approvato dal C.d.A. in data 24/09/2024

Premessa.

Fondazione ARTOS è un ente apartitico e apolitico, senza scopo di lucro, nato il 28.12.2006 con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7836 ed iscritto nel Registro delle persone giuridiche. E' un soggetto di diritto privato che per i suoi scopi e finalità statutarie nonché per il controllo interamente esercitato dal Comune di Caronno Pertusella - che né è anche l'ente fondatore e determina priorità e obiettivi della Fondazione - ha natura di organismo di diritto pubblico e, come tale, assoggettato alle relative disposizioni normative.

Costituita dal Comune di Caronno Pertusella per contribuire all'erogazione di servizi e opportunità sociali per le fasce deboli, la Fondazione eroga servizi di interesse pubblico, affidati in *house providing* dal Comune, nell'ambito delle seguenti attività:

- assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili sul territorio comunale;
- accompagnamento di disabili, anche al di fuori del territorio comunale;
- servizio di assistenza educativa rivolto a minori;
- sostegno per il diritto allo studio agli alunni con disabilità;
- servizio di pre-scuola per la scuola materna ed il primo ciclo della scuola primaria;
- servizio post-scuola per il primo ciclo della scuola primaria e materna;
- campi estivi della scuola materna e scuola primaria e secondaria;
- gestione asilo nido;
- servizio di doposcuola D.S.A.

In quanto organismo di diritto pubblico, Fondazione Artos intende adeguarsi alla normativa in tema di antiriciclaggio attraverso l'adozione del presente atto organizzativo che descrive e contiene, alla luce della normativa in vigore, le procedure adottate per prevenire e contrastare il fenomeno in esame. Il sistema organizzativo si fonda, essenzialmente, sul principio di collaborazione disegnato dall'art. 10 D.Lgs. 231/07 che trova manifestazione, verso l'esterno, nella previsione dell'obbligo di comunicare le operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (di seguito, U.I.F.) - istituita presso la Banca d'Italia - onde consentire di svolgere analisi finanziarie finalizzate all'emersione di fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e verso l'interno, attraverso l'adozione di "*procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo*" come previsto dall'art. 10 comma 3 D.Lgs. 231/07.

In sintesi, la normativa richiamata non richiede alle amministrazioni pubbliche e agli organismi ad esse parificabili di svolgere attività investigativa e repressiva del reato di riciclaggio, ma di adottare uno sguardo critico sui contenuti di documenti e dati di cui è già in possesso in virtù dell'attività ordinariamente svolta ed al fine di riconoscere quegli indici di allarme che potrebbero consentire di individuare operazioni sospette.

Art. 1 - Riferimenti normativi.

Le norme e le disposizioni di riferimento in materia di contrasto ai fenomeni di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, sono fondamentalmente le seguenti:

- D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";

- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, *“Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*;
- D.M. del Ministero dell’Interno 25 settembre 2015, *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione”*;
- Provvedimento della Banca D’Italia - U.I.F. 12.05.2023 recante *“Indicatori di anomalia e criteri per l’applicazione degli indicatori e dei sub-indici”*;
- Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 11 marzo 2022 n. 55, *“Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”*, in tema di individuazione del *“titolare effettivo”*;
- Provvedimento della Banca D’Italia - UIF 11 aprile 2022 *“Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR”*.

Art. 2 - Nozione di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In conformità con quanto previsto dall’art. 2 comma 4 D.Lgs. 231/2007, si intende per riciclaggio:

- a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b. l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c. l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d. la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l’esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato, fuori dai confini nazionali.

Si intende, invece, per finanziamento del terrorismo, qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

Art. 3 - Definizioni.

Ai fini delle disposizioni in esame, si intendono per:

- *“indicatori di anomalia”*: fattispecie rappresentative di operazioni ovvero di comportamenti anomali, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

- *“mezzi di pagamento”*: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

- *“operazione”*: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale;

- *“operazione sospetta”*: l'operazione che per caratteristiche, entità, natura, collegamento o frazionamento o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa;

- *“U.I.F.”*: l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, istituita presso la Banca d'Italia, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; le funzioni e competenze della UIF sono descritte all'art. 6, comma 4, del d.lgs. 231/2007;

- *“Comitato di sicurezza finanziaria”*: il Comitato di sicurezza finanziaria istituito, con decreto legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa ed all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea.

Art. 4 - Scopo e ambito di applicazione.

La normativa in materia di prevenzione e di contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo detta le misure finalizzate a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.

Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di soggetti e rapporti e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati, in considerazione dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale.

L'art. 10 comma 4 D.Lgs. 231/07 prevede in particolare che, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, gli enti interessati comunicano alla U.I.F. dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

La U.I.F., in apposite istruzioni adottate, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori di anomalia per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

Le presenti disposizioni e procedure interne sono adottate da Fondazione ARTOS al fine di garantire l'efficacia nella rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla U.I.F., la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione e l'omogeneità dei comportamenti.

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 D.Lgs. 231/07, le disposizioni si applicano in particolare nell'ambito dei seguenti procedimenti e procedure:

- a. procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b. procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c. procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui sopra, per i quali trovano applicazione gli obblighi di comunicazione.

Art. 5 - Le operazioni sospette e gli indicatori di anomalia.

Gli operatori di Fondazione ARTOS considerano sospette le operazioni che per caratteristiche, entità, natura, collegamento o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della rilevanza economica dell'attività svolta, inducono a conoscere, o fondatamente sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il sospetto deve fondarsi sulla valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ordinariamente, da effettuarsi anche alla luce degli indicatori di anomalia e degli schemi di comportamento anomalo elaborati dalla U.I.F.

Gli indicatori di anomalia sono un'elencazione, non esaustiva ma a carattere esemplificativo, di particolari tipologie di operazioni ovvero di comportamenti ritenuti anomali e potenzialmente caratterizzati da intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Non sono esaustivi, per questo possono essere periodicamente integrati, aggiornati o modificati dalla U.I.F.

A tal fine il soggetto gestore provvede a comunicare ogni modifica o aggiornamento degli indicatori in modo che l'attività di verifica da parte della Fondazione faccia riferimento sempre ai documenti oggetto di ultima pubblicazione.

Gli indicatori hanno la finalità di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette e di ridurre i margini di incertezza e di discrezionalità connessi alle valutazioni soggettive da effettuare.

L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione in esame sia sospetta; analogamente, la mera ricorrenza di uno o più indicatori di anomalia in un'operazione non è motivo di per sé sufficiente per qualificarla come sospetta: è necessaria in entrambi i casi una concreta valutazione specifica dell'operazione sulla base di tutte le informazioni e documenti in proprio possesso (art. 3, comma, 3 D.M. Interno 25/09/2015).

In relazione alle effettive attività istituzionali della Fondazione, riconducibili alle ipotesi contemplate dall'art. 10 comma 1 lett. b) D.Lgs. 231/07, si ritiene che le operazioni ed i comportamenti di soggetti terzi oggetto di valutazione, oltre che sulla base degli elementi di anomalia elaborati dall'U.I.F., debbano osservare i seguenti criteri: 1) incoerenza con l'attività

o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; 2) assenza di giustificazione economica; 3) atipicità, illogicità, non coerenza dell'attività.

Gli indicatori di anomalia cui Fondazione ARTOS deve fare riferimento sono quelli previsti per le Pubbliche amministrazioni dal Provvedimento della Banca d'Italia - U.I.F. 12.05.2023 che si allegano al presente atto (Allegato 2).

La raccolta, verifica e trasmissione di dati e informazioni conseguono ad una valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi emersi nel corso dell'attività oggetto dell'osservazione.

In particolare, l'analisi è svolta nell'ambito delle attività finalizzate a realizzare operazioni di contenuto economico, nei confronti di persone fisiche o giuridiche, connesse con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento ovvero con la realizzazione di obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale (es.: contratti appalto; forniture; assunzioni personale).

Art. 6 - L'obbligo di comunicazione di operazioni sospette.

Una volta individuata una operazione sospetta secondo quanto indicato al precedente art. 5, Fondazione ARTOS, attraverso il soggetto gestore, è tenuta - ai sensi dell'art. 10 comma 4 D.Lgs. 231/07 - a comunicare all'U.I.F. i dati e le informazioni concernenti le dette operazioni di cui sia venuta a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

La comunicazione di operazioni sospette deve essere effettuata a prescindere dal rilievo e dalla entità economica dell'operazione segnalata.

La comunicazione di operazioni sospette rappresenta un atto dovuto ed è distinta dalla denuncia all'Autorità Giudiziaria di fatti penalmente rilevanti, sempre parallelamente possibile.

L'effettuazione di una segnalazione di operazione sospetta che risulti poi infondata non comporta l'applicazione di sanzioni in capo al segnalante, in quanto le comunicazioni effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 35 comma 4 D.Lgs. 231/07, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Art. 7 - Il Gestore delle segnalazioni.

Il Gestore è il soggetto individuato da Fondazione ARTOS e delegato a valutare le segnalazioni di operazioni sospette e trasmettere dette segnalazioni all'U.I.F.

Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la U.I.F. considera il Gestore quale proprio unico interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate.

Fondazione ARTOS individua, con delibera del Consiglio di Amministrazione, il Gestore nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Art. 8 - Trasmissione delle informazioni al Gestore.

Il soggetto che, nel corso della propria attività, individua operazioni sospette ai sensi dell'art. 10 comma 4 D.Lgs. 231/07, ne dà senza ritardo comunicazione al Gestore, allegando la documentazione utile e necessaria ai fini della descrizione dell'operazione sospetta.

Il Gestore ed il soggetto segnalante, in ogni caso, conservano tutta la documentazione rilevante anche al fine di corrispondere alle eventuali richieste della U.I.F. o degli organi investigativi. Ulteriori elementi circa le informazioni necessarie o utili al Gestore ai fini della successiva eventuale comunicazione alla U.I.F. sono descritti nel Provvedimento della Banca d'Italia - U.I.F. del 04.05.2011, recante *"Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette"* (Allegato 2).

Art. 9 - La comunicazione alla U.I.F.

Il Gestore comunica senza ritardo alla U.I.F. l'operazione sospetta in via telematica, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia.

Il contenuto della segnalazione, secondo quanto indicato nel Provvedimento UIF del 23.04.2018: “ *Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni*” (Allegato 3), si articola in:

- a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la Pubblica Amministrazione;
- b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- c) elementi descrittivi, in forma libera, sull’operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;
- d) eventuali documenti allegati.

Art. 10 - Tutela della riservatezza e del segnalante.

Le attività di raccolta, verifica, trasmissione di informazioni inerenti alle operazioni sospette descritte dalle presenti disposizioni sono effettuate nel rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali ed assicurando la riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della comunicazione alla UIF.

Fuori dai casi previsti dal D.Lgs. 231/2007 e dalle presenti disposizioni, è fatto divieto di portare a conoscenza di terzi l’avvenuta comunicazione alla U.I.F. o informarli di approfondimenti in corso o effettuati circa operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Art. 11 - Formazione.

Fondazione ARTOS adotta misure di adeguata formazione del personale ai fini di assicurare il riconoscimento delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla U.I.F., tenendo conto dell’evoluzione della normativa in materia.

Art. 12 - Disposizioni finali.

Le disposizioni contenute nel presente atto, unitamente agli allegati ed al protocollo operativo, sono approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione. Dell’adozione del presente atto organizzativo è data comunicazione sul sito istituzionale della Fondazione, nella sezione Amministrazione trasparente.

ALLEGATI:

1. Procedura di individuazione delle aree a rischio e modalità operative;
2. Indicatori di anomalia U.I.F. del 12.05.2023;
3. Istruzioni U.I.F. del 04.05.2011 sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette;
4. Indicatori U.I.F. del 23.04.2018;
5. Piano Triennale prevenzione corruzione 2024-2026;
6. Regolamento per la disciplina dell’accesso all’impiego e delle modalità di reclutamento del personale;
7. Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e per l’affidamento di incarichi professionali;
8. Informazioni per la segnalazione delle informazioni (Whistleblowing).